

REGIONE PIEMONTE BU31 02/08/2012

Corte Costituzionale

**Ricorso n. 104 depositato il 10 luglio 2012.**



Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 104  
depositato il 10 luglio 2012

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

**contro**

la Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale;

**per la declaratoria**

della illegittimità costituzionale *in parte qua* della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2012 e recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

\* \* \*

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. E', anzitutto, censurabile l'articolo 46, relativamente ai commi 2, 3 e 4, che prevedono l'espletamento sulla base di piani assunzionali, di



concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, destinati al personale in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla regione Piemonte.

Il successivo comma 4 stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40% riferita al personale di cui al comma 3.

La norma contenuta **nell'articolo 46, commi 2 e 3** è suscettibile di configurarsi come un inquadramento riservato di personale, ponendosi, pertanto, **in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione**, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.

Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 52/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. anche sentenze



nn. 195-150 e 100 del 2010, 293 del 2009).

Inoltre, la riserva dei posti prevista al comma 4 del citato articolo 46 della legge regionale all'esame, definita da una discrezionale deliberazione della Giunta regionale (non inferiore al 40 %), si pone in contrasto con i sopra citati articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché con la costante giurisprudenza di codesta medesima Corte Costituzionale, che prevede una riserva di posti a favore del personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso.

2. Si premette che, in base a quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella sentenza 303/2003, l'assenza dei "lavori pubblici", tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non determina l'automatica attrazione di essi nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma 4 del citato articolo 117, ma "...al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti».

Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientra nella potestà esclusiva statale, per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione



e gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Quest'ultimo attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; i criteri di aggiudicazione; il subappalto; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le attività di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell'esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; il contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni culturali; i contratti nel settore della difesa; i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture.

Tali materie, come affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, nella sentenza 401/2007, essendo riconducibili alle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", **di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione**, richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi sono vincolanti, per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in relazione alle materie rimesse alla



competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Sulla scorta di tali argomentazioni, risulta **censurabile l'art. 47 (commi da 1 a 9) della legge regionale sopra epigrafata, che disciplina gli incarichi di collaudo di lavori pubblici**, prevedendone l'affidamento a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco.

Nella citata norma viene, altresì, stabilito che la Regione ha la facoltà di affidare detto incarico anche a soggetti esterni, iscritti negli albi dei collaudatori, oppure non iscritti negli albi, ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze. Per le opere di particolare complessità o nel caso di lavori che richiedano l'apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una apposita commissione composta da non più di tre membri. L'incarico è assegnato sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa,

Il comma 7 dello stesso art. 47, in particolare, rimette la disciplina degli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti la tenuta degli albi dei collaudatori ad un apposito regolamento regionale.

Il legislatore regionale, disciplinando la materia dei collaudi in deroga alle disposizioni statali in materia (artt. 91, 120, 141 del decreto legislativo n.163/2006 e artt. 216 e ss. del D.P.R. n. 207/2010) **viola i principi generali in materia di ordinamento civile che l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione riserva allo Stato.**



P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9 della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2012 e recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012».

Con ogni consequenziale statuizione.

Roma, addì 27 giugno 2012

~~L'Avvocato dello Stato~~

~~Raffaele Tamiozzo~~